

Provvedimento n. 34 del 16 agosto 2000 “Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino/ Banca della Bergamasca Credito Cooperativo ”

## *LA BANCA D'ITALIA*

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione acquisita nel corso di accertamenti ispettivi di vigilanza bancaria presso la Banca della Bergamasca Credito Cooperativo;

VISTO il proprio provvedimento n. 86/A del 4 gennaio 2000, con il quale è stato disposto l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti di Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino e Banca della Bergamasca Credito Cooperativo;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

SENTITI in data 6 aprile 2000 i rappresentanti delle due banche;

VISTA la documentazione inviata dalle parti a sostegno di quanto sostenuto nel corso dell'audizione;

VISTE le note del 12 giugno 2000 con le quali sono state comunicate alle parti le risultanze istruttorie;

VISTE le memorie difensive presentate dalle parti in data 6 luglio 2000;

VISTO il parere espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 28 luglio 2000 ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90, trasmesso con lettera del 2 agosto 2000;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **PREMESSA**

1. Nel corso di accertamenti ispettivi effettuati a fini di vigilanza presso la Banca della Bergamasca Credito Cooperativo, la Banca d'Italia ha acquisito copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 16 febbraio 1999 (di seguito il “verbale”), in cui si rinvennero riferimenti a una possibile intesa con la Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino. I riferimenti riguardano incontri intercorsi tra i rappresentanti della BCC (precisamente, il Presidente, il Direttore Generale e l'Ufficio Organizzazione) e di altre banche in merito a “*eventuali intese con Istituzioni Creditizie ed in particolare con la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino*”. Nel Verbale si legge che “*obiettivo principale che la Banca della Bergamasca – Credito Cooperativo – deve perseguire è quello di realizzare un*

*accordo con un'Istituzione di maggiori dimensioni, ma di caratteristiche simili, che le consenta di perseguire fondamentali obiettivi resi possibili dal riferimento ad un'Istituzione di maggiori dimensioni quali [...] possibilità di fissare un'intesa tra gentiluomini che consenta di evitare sovrapposizioni operative e spinga la BCC ad articolarsi territorialmente in zone meno servite bancariamente e comunque in cui la Banca Popolare di Bergamo non operi”.*

2. Con provvedimento n. 86 del 4 gennaio 2000, notificato alle parti il successivo 27 gennaio, la Banca d'Italia ha avviato un'istruttoria, ai sensi degli articoli 2 e 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Banca della Bergamasca Credito Cooperativo e della Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino, in relazione a una presunta intesa lesiva della concorrenza, in quanto volta alla ripartizione territoriale dei mercati tra le due banche. Il provvedimento ha disposto che il procedimento si sarebbe concluso entro centottanta giorni dalla data della notifica, salvo il termine per l'emanazione del prescritto parere da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

## **LE PARTI**

3. Sono parti del procedimento:
  - la Banca della Bergamasca Credito Cooperativo (di seguito “BCC della Bergamasca” o semplicemente “BCC”), banca costituita sotto forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata che opera esclusivamente nella provincia di Bergamo, dove è presente con 13 sportelli (dato al 31 dicembre 1999);
  - la Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino (di seguito “BPB”), banca costituita nella forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario. La maggior parte degli sportelli del gruppo, che opera sull'intero territorio nazionale, è situata in Lombardia (303 su 554); nella provincia di Bergamo è presente con 127 dipendenze (dati al 31 dicembre 1999).

## **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

4. Con lettera del 25 febbraio 2000 la BPB ha chiesto di esercitare il diritto di accesso alla documentazione relativa all'istruttoria. L'accesso è stato effettuato il 21 marzo 2000.
5. Con lettere, rispettivamente, del 21 e del 24 febbraio 2000 la BPB e la BCC hanno chiesto di essere sentite dalla Banca d'Italia. L'audizione si è tenuta il giorno 6 aprile 2000.
6. Con lettere, rispettivamente, del 13 e del 28 aprile 2000 la BPB e la BCC della Bergamasca hanno inviato ulteriore documentazione, a sostegno di quanto affermato nel corso dell'audizione.
7. Con lettere del 12 giugno 2000 la Banca d'Italia ha comunicato alle parti le risultanze istruttorie.
8. Con lettera del 23 giugno 2000 la BPB ha comunicato di non volersi avvalere della possibilità di essere nuovamente sentita dalla Banca d'Italia prima della conclusione del procedimento.

9. Con lettere del 6 luglio 2000 la BPB e la BCC hanno trasmesso alla Banca d'Italia memorie difensive.
10. Con lettera del 14 luglio 2000 la Banca d'Italia ha trasmesso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato copia della documentazione relativa all'istruttoria in oggetto, ai fini dell'emanazione del parere previsto dall'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90. Il parere, emanato nel corso dell'adunanza del 28 luglio 2000, è stato trasmesso alla Banca d'Italia in data 2 agosto 2000.

## **MERCATI RILEVANTI**

11. L'intesa riguarda i mercati della raccolta e degli impieghi bancari. Il mercato della raccolta bancaria comprende i depositi in conto corrente, i depositi a risparmio, liberi e vincolati, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi; dal punto di vista geografico, è rilevante a livello provinciale. Il mercato degli impieghi bancari comprende il credito a breve e a medio e lungo termine, nelle varie forme tecniche; sul piano geografico, è rilevante a livello regionale.

## **VALUTAZIONE DELL'INTESA**

12. L'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90 vieta *“le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: [...] c) ripartire i mercati”*.
13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, la definizione di intesa restrittiva della concorrenza comprende tutte le iniziative comunque idonee ad alterare la libertà di concorrenza che risultino dalla collaborazione fra più imprese, sia che venga stipulato un vero e proprio accordo con la finalità di coordinare il comportamento di imprese indipendenti, sia che le iniziative stesse abbiano come conseguenza pratica comportamenti consapevolmente collaborativi sul mercato, a danno della concorrenza.
14. Secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale, l'orientamento della Commissione UE e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sussiste un accordo qualora le parti abbiano raggiunto un consenso generale sul comportamento da tenere; non è necessario che l'accordo abbia forma scritta né che soddisfi altri requisiti formali, né che preveda espressamente sanzioni per il caso di mancato rispetto o misure per la sua realizzazione. Si configura invece una pratica concordata lesiva della concorrenza quando, pur in assenza di accordo preventivo sul comportamento da tenere sul mercato, le imprese seguono una strategia comune che promuove o facilita il coordinamento delle rispettive condotte sul mercato e quando la pratica consente un coordinamento che non si sarebbe potuto conseguire altrimenti.
15. Alla luce dei principi sopra richiamati, i riferimenti contenuti nel verbale rappresentano indizi di una possibile intesa tra le due banche per la ripartizione territoriale dei mercati e indicano chiaramente la volontà della BCC di addivenire a tale intesa, al fine di evitare sovrapposizioni operative con la BPB.

16. La restrizione della concorrenza derivante da un'intesa siffatta sarebbe risultata rilevante nel mercato provinciale dei depositi di Bergamo, nel quale la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti è superiore al 42%, per effetto dell'aggregazione della quota che fa capo alla BPB (40% circa) e di quella attribuibile alla BCC (2%). Nello stesso mercato, inoltre, è consistente anche la quota di sportelli di cui le parti dispongono congiuntamente (25%). Nel mercato regionale degli impieghi bancari della Lombardia, invece, le parti detengono una quota di mercato congiunta non significativa (4,6% circa): un'eventuale intesa tra le parti, pertanto, non avrebbe inciso in misura consistente sul livello della concorrenza.
17. Nel corso dell'istruttoria, la BCC ha innanzitutto precisato che il verbale non riportava alcuna deliberazione formale, ma una semplice discussione svoltasi nel contesto di un progetto più ampio, volto all'inserimento della BCC nel gruppo BPB. D'altra parte, la BPB ha sottolineato la propria estraneità rispetto alle discussioni che si sarebbero svolte in seno al Consiglio di amministrazione della BCC nella citata riunione del 16 febbraio 1999. Le parti hanno inoltre fatto presente che, comunque, l'intesa non avrebbe prodotto effetti, come dimostrerebbe l'evoluzione nel tempo dell'articolazione territoriale delle due banche nella zona in esame e l'esistenza di un'effettiva concorrenza tra le stesse, anche dopo la riunione alla quale si riferisce il verbale. A sostegno di quest'ultima affermazione, ciascuna banca ha trasmesso copia della documentazione relativa ad operazioni effettuate a condizioni particolari proprio al fine di acquisire nuova clientela a scapito dell'altra banca o, in un'ottica difensiva, di mantenere la propria clientela: dall'esame dei documenti trasmessi emerge che, nel processo di definizione delle condizioni da applicare alla clientela, la valutazione delle condizioni applicate dall'altra banca ha talvolta rappresentato l'elemento determinante.
18. Alla luce dei principi sopra richiamati, l'assenza di una deliberazione formale in materia da parte della BCC non preclude la possibilità di ritenere provato l'intendimento della BCC medesima di giungere ad un'intesa per la ripartizione territoriale dei mercati con la BPB. L'istruttoria non ha tuttavia consentito di provare né la volontà della BPB di pervenire a un'intesa in merito alla ripartizione territoriale dei mercati con la BCC né l'effettiva realizzazione degli incontri tra le due banche a cui fa riferimento il verbale. Non risulta pertanto provato che le parti abbiano raggiunto un consenso circa la condotta da tenere in merito alla propria articolazione territoriale.
19. Gli approfondimenti condotti sull'evoluzione dell'articolazione territoriale delle parti nel biennio 1998-'99 hanno accertato che: (i) la BCC della Bergamasca ha aperto un solo sportello a Pognano, comune privo di altri insediamenti bancari dove la banca svolgeva già attività di tesoreria; (ii) la BPB ha aperto otto sportelli in provincia di Bergamo. In particolare, la BPB ha aperto uno sportello nel comune di Bergamo e tre in altrettanti comuni che rientrano nella "zona di competenza territoriale"<sup>1</sup> della BCC; risulta inoltre che nei primi mesi del 2000 la BPB ha aperto un'ulteriore dipendenza a Entratico, comune limitrofo a quello di Borgo di terzo, in cui è situato uno sportello della BCC. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria non consentono, pertanto, di affermare che vi sia stato un effettivo

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 385/93, gli statuti delle banche di credito cooperativo contengono le norme relative, tra l'altro, alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia. La zona di competenza territoriale è il territorio entro il quale le banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali. Essa comprende i comuni ove la banca ha le proprie succursali nonché i comuni a essi limitrofi; fra tali comuni deve esistere contiguità territoriale. Ove siano rispettate determinate condizioni, la banca può aprire sedi distaccate, insediate in comuni non compresi nell'area di competenza territoriale; in tal caso l'area di competenza si estende a tali comuni e a quelli a essi limitrofi.

coordinamento delle politiche di espansione territoriale delle due banche successivamente alla citata riunione del consiglio di amministrazione della BCC tenutasi il 16 febbraio 1999.

## **PARERE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

20. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - dopo aver sottolineato come l'istruttoria abbia confermato che durante la riunione del 16 febbraio 1999 del Consiglio di amministrazione della BCC sia stata effettivamente discussa l'eventualità di raggiungere un'intesa con la BPB al fine di evitare sovrapposizioni territoriali - ha espresso l'avviso che, *“poiché dagli atti del procedimento non emerge alcun elemento probatorio atto a comprovare una partecipazione della BPB all'intesa, deve ritenersi assente il concorso di volontà di almeno due imprese all'accordo restrittivo e, dunque, la [presente] fattispecie non configura un'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90”*.

## **CONCLUSIONI**

21. L'istruttoria ha confermato che durante la riunione del 16 febbraio 1999 del consiglio di amministrazione della BCC venne effettivamente discussa la possibilità di raggiungere un'intesa con la BPB al fine di evitare sovrapposizioni territoriali. Dai riferimenti contenuti nel verbale risulta in modo chiaro e inequivocabile l'intendimento della BCC di porre in essere un'intesa con la BPB in merito alla ripartizione territoriale dei mercati tra le due banche; tale intesa avrebbe potuto determinare una significativa restrizione della concorrenza nel mercato provinciale dei depositi della provincia di Bergamo, in ragione della quota particolarmente elevata detenuta congiuntamente dalle parti in tale mercato (cfr. precedente punto 16).
22. Non sono tuttavia emerse prove circa l'effettivo svolgimento degli incontri – finalizzati alla definizione di un'eventuale intesa – a cui fa riferimento il verbale né circa il ruolo della BPB in tali incontri. In particolare, l'assenza di prove relative alla volontà della BPB di pervenire ad un'intesa concernente la ripartizione territoriale dei mercati con la BCC porta a escludere la configurabilità di un'intesa volta alla ripartizione territoriale dei mercati tra le parti, nella forma dell'accordo.
23. La circostanza che non si sia realizzato un effettivo coordinamento delle politiche di espansione territoriale delle parti successivamente alla citata riunione del consiglio di amministrazione della BCC del 16.2.99 e che ciascuna delle due banche abbia continuato a determinare in modo autonomo la propria condotta sul mercato, porta ad escludere la possibilità di configurare un'intesa nella forma della pratica concordata.

RITENUTO, alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base della documentazione esaminata, che i comportamenti posti in essere dalle parti non configurino un'intesa volta alla ripartizione territoriale dei mercati:

### **DELIBERA**

- a) che le parti non hanno realizzato una violazione dell'art. 2, comma 2, lett. c), della legge n. 287/90;

- b) di diffidare la BCC - considerata la particolare lesività di accordi volti alla ripartizione dei mercati tra imprese - dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quelli oggetto di questo procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Pierluigi Ciocca